



SET INFORMATIVO

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri 03H CVT

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che copre dal rischio di eventi che possono provocare danni al veicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ **Incendio e furto.** L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, parti di ricambio, accessori di serie, accessori e optional stabilmente fissati (se richiamati in polizza) e copre eventi quali:
 - Incendio sia totale che parziale;
 - Azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio (anche se non vi sia stato sviluppo di incendio);
 - Furto del veicolo o di sue parti, sia portato a termine che soltanto tentato;
 - Rapina del veicolo, sia portato a termine che soltanto tentato.Sono compresi i danni causati al veicolo nella esecuzione di furto/rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

È possibile attivare in aggiunta, come unico pacchetto, le seguenti garanzie:

Cristalli: l'assicurazione vale per la rottura di cristalli dovuta a causa accidentale o fatto involontario di terzi. Sono comprese le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione delle scropolature per le quali vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

Garanzia prestata con la presentazione di regolare fattura e con il limite di € 500 per sinistro ed € 2.500 per annualità assicurativa.

Eventi naturali: la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'autoveicolo assicurato nel caso di mancata dichiarazione da parte delle autorità competenti dello "stato di calamità" per eventi quali: d'eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, grandine, esplosioni naturali e fenomeni naturali in genere.

Sociopolitici ed atti vandalici: la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società garantisce l'indennizzo dei danni causati da atti vandalici anche se non avvenuti a seguito di "eventi sociopolitici".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato
- ✗ multe, ammende e spese di giustizia penale
- ✗ i danni materiali e diretta causati a terzi la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione



Ci sono limiti di copertura?

- Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri principalmente conseguenti a:
- ! provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
 - ! avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a cui l'assicurato abbia volontariamente partecipato
 - ! verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche
 - ! causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o Contraente
 - ! verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal Regolamento particolare di gara
 - ! provocati dal Conducente che guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope
 - ! nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti
 - ! nel caso di noleggio del mezzo con o senza conducente
 - ! verificatisi durante il trasporto di materiale atomico/radioattivo
 - ! verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in Polizza
 - ! all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari
 - ! verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata o a mano o di circolazione fuori strada
 - ! se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria RCA o non fosse stato sottoposto alla revisione
 - ! indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili
 - ! causati da operazioni di carico e scarico;
 - ! subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura;
 - ! causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
 - ! preesistenti al Sinistro denunciato
 - ! causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico, non seguiti da incendio

Per motocicli e motocarrozette, sono esclusi i danni derivanti da:

- ! furto totale del veicolo, ove non ricoverato, nel caso non sia stato impiegato un efficace congegno di bloccaggio;
- ! furto di accessori di serie, optional ed altri accessori, parti di ricambio o singole parti se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere:

- di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio

In corso di contratto hai l'obbligo dare immediata comunicazione scritta in caso di:

- ogni possibile aggravamento del rischio
- cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, fornendo alla Compagnia l'attestazione del P.R.A certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
- cessazione di rischio per demolizione del veicolo
- alienazione del veicolo e sostituzione con un altro, specificando le caratteristiche del nuovo veicolo, o nel caso di alienazione non seguita da sostituzione, devi dare immediata comunicazione alla Società e trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di proseguire il contratto.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento nonché l'annullamento del contratto stesso.



Quando e come devo pagare?

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento deve essere effettuato, presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, in contanti (per un importo fino a € 750), ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.

È possibile pagare il premio in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio, o la prima rata di premio, alla firma sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo.

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la sospensione dell'assicurazione a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. Non è previsto il tacito rinnovo, quindi la polizza termina alla sua naturale scadenza senza obblighi di comunicazione da ambo le parti.



Come posso disdire?

La polizza scade automaticamente alla sua naturale scadenza.

Il recesso è previsto solo dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo; puoi recedere dall'assicurazione mediante comunicazione scritta inviata attraverso lettera raccomandata con efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

Assicurazione CVT

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni CVT – Corpi Veicoli Terrestri 03 H

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, l'assicurazione comprende:

RICORSO TERZI DA INCENDIO (PER AUTOVETTURE)

La Garanzia è estesa, con il limite massimo di 150.000,00 € per sinistro ed anno assicurativo, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio).

Danni da incendio provocati da Eventi Socio-Politici

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Danni del veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rifacimento degli stessi.

Nel caso ciò non fosse possibile, la Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello

stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema elettronico antifurto. La garanzia è prestata con il limite massimo di 200,00 € per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

Atti vandalici a seguito di furto totale

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici.

Ripristino box (per autovetture)

La Società, rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale di proprietà dell'assicurato danneggiato a seguito dell'Incendio dell'autovettura in rimessa. Il rimborso è effettuato fino a concorrenza di 10.000,00 € per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Spese di immatricolazione (per autovetture)

La Società rimborsa all'Assicurato, in caso di Incendio e Furto totale, le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto della nuova autovettura.

La garanzia è prestata sino a concorrenza di 300,00 € per ogni sinistro

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i sinistri relativi alle singole garanzie e conseguenti a:

GARANZIA INCENDIO E FURTO:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Per motocicli e motocarrozette, sono inoltre esclusi i danni derivanti da:

- furto totale del veicolo, ove non ricoverato, nel caso non sia stato impiegato un efficace congegno di bloccaggio;
- furto di accessori di serie, optional ed altri accessori, parti di ricambio o singole parti se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.
-

RICORSO TERZI DA INCENDIO (PER AUTOVETTURE)

Sono esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato.

Garanzia Furto e Incendio. Lo scoperto e franchigia a carico dell'assicurato, in caso di sinistro sia totale che parziale, è determinato in base all'area geografica e al tipo di antifurto installato:

Zona 1) Nord (escluse Milano e Torino), Centro (esclusa Roma) e Sardegna


Satellitare: Scoperto 10% minimo € 250,00

Meccanico: Scoperto 10% minimo € 500,00


Autovetture con satellitare non attivo o non inserito: scoperto 30%.



Zona 2) Milano – Torino - Roma


Franchigie e Scoperti	<p>Satellitare: Scoperto 10% minimo € 500,00 Meccanico: Scoperto 10% minimo € 750,00 Autovetture con satellitare non attivo o non inserito: scoperto 30%.</p> <p>Zona 3) Puglia Satellitare: Scoperto 10% minimo € 1.000,00 Meccanico: Scoperto 10% minimo € 1.500,00 Autovetture con satellitare non attivo o non inserito: scoperto 30%.</p> <p>Qualora l'antifurto satellitare sia di marca LOJACK e sia espressamente indicato in polizza, in caso di furto totale, lo "Scoperto a carico dell'Assicurato", non sarà applicato, fermo restando quanto di seguito indicato: a) nel caso in cui la polizza sia stata emessa con tassazione relativa ad autovettura con sistema di antifurto bloccasterzo meccanico è obbligatoria la riconsegna di n.3 chiavi previste dal produttore dell'antifurto e, in caso di mancata riconsegna anche di una sola chiave verrà applicato uno scoperto del 30% ; b) nel caso in cui la polizza sia stata emessa con tassazione relativa ad autovettura con sistema di antifurto satellitare verrà applicato uno scoperto del 30% per mancato funzionamento del satellitare.</p> <p>Eventi atmosferici In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile del 10% minimo € 350,00.</p> <p>Atti vandalici In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile del Scoperto 10% minimo € 1.000,00.</p> <p>Cristalli In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con Scoperto 0% - massimo risarcimento € 500,00 per sinistro col limite di € 2.500,00 per anno.</p> <p>Per la garanzia Danni da incendio provocati da Eventi Socio-Politici la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile del 10% con il minimo di 350 euro.</p>


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro <i>In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.</i> <i>In caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto e qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.</i> <i>Nel caso di sinistro determinato da evento socio-politico, la comunicazione deve essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.</i> <i>Nel caso di sinistro determinato da Collisione con veicolo identificato la denuncia deve riportare il numero di targa o, se il veicolo non è soggetto a immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico, il numero di telaio del veicolo con il quale è avvenuta la collisione.</i></p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione <i>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.</i></p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese <i>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</i></p>
	<p>Prescrizione <i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i></p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p><i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i></p>
	<p><i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni</i></p>

Obblighi dell'impresa	<i>dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall'assicurato per accettazione.</i>
------------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, La Società ha la facoltà di rinnovare il contratto con condizioni di premio diverso da quello in corso. Non si considerano modifiche delle condizioni di premio né le variazioni dello stesso derivanti dal verificarsi o meno di sinistri, né quelle derivanti dall'adeguamento dei valori assicurati. I premi sono soggetti all'applicazione di un'imposta pari al 13,5% del premio imponibile a carico del Contraente.</i>
Rimborso	<i>In caso di recesso esercitato da parte della Società (che può avvenire dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. In caso di cessazione di rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo e in caso di cessazione di rischio per demolizione del veicolo, il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Il contratto può avere durata annuale senza tacito rinnovo</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non previsto.</i>
Risoluzione	<i>Il contratto si risolve in caso di cessazione di rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo e in caso di cessazione di rischio per demolizione del veicolo</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Soggetti in possesso di un veicolo i quali vogliono tutelarsi da eventuali rischi che possono provocare danni al veicolo</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
<i>Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 15% del premio imponibile.</i>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<i>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: reclami@pec.argo-global.it Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707. Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net)..</i>

AVVERTENZE:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

ArgoGlobal Assicurazioni

Corpi Veicoli Terrestri

Modello 03 H - edizione Gennaio 2019

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, contenenti:

- a) Glossario pag. 2
- b) Condizioni di Assicurazione pag. 4
- c) Modulo di Proposta pag. 22

devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto

GLOSSARIO

ACCESSORIO - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- a) Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino.
- b) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- c) Accessorio aggiuntivo (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

ANTIFURTO SATELLITARE - Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. **Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.**

ASSICURATO

Il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

ATTO VANDALICO – Danneggiamento o deturpamento del veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.

BAGAGLIO - Valigie, borse, sacchi, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo a loro contenuto.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI (C.d.A.) – Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

CONTRAENTE - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

DEGRADO - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

FAMIGLIA - Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

FRANCHIGIA - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE – la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

PREMIO - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

REGOLA PROPORZIONALE – Criterio in base alla quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

SCOPERTO – Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a

carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.


SOCIETA' – ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

VALORE COMMERCIALE - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza.

VALORE DI LISTINO A NUOVO - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. 2021', is written below the text of the Delegated Administrator.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto .

ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

ART. 5 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ; **il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto,**

corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

ART. 6 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; **il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte , corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua,dal momento della consegna della suddetta documentazione.**

ART. 7 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898).

ART. 8 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO

In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di proseguire il contratto. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se il nuovo proprietario non ha chiesto di subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla eventuale richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

ART. 10 – SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obblighi di comunicazione da ambo le parti.

ART. 11 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'Art.1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Se il Contraente e/o l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'Impresa non è tenuta a pagare l'Indennizzo.

ART. 12 – ESCLUSIONI. VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Le garanzie, prestate al bene assicurato, non operano per i danni:

- a) provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- d) causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal Regolamento particolare di gara;
- f) provocati dal Conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- g) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- h) nel caso di noleggio del mezzo con o senza conducente;
- i) verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- j) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in Polizza;
- k) all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
- l) verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata o a mano o di circolazione fuori strada;
- m) se il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada;
- n) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- o) causati da operazioni di carico e scarico;
- p) subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura;
- q) causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
- r) preesistenti al Sinistro denunciato.

ART. 13 - DENUNCIA DEL SINISTRO E RECESSO BILATERALE

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

ART. 14 - VALUTAZIONE DEL DANNO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione sia risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional.

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatasi entro **12 mesi** dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo. Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare all'Assicurato.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

C) Accessori ed optional (solo per la Sezione 1 – Garanzia Incendio e Furto)

Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, esclusivamente se espressamente richiamati in polizza o su apposito allegato, e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. **In assenza di prove documentali la valutazione di ogni singolo accessorio od optional non potrà superare la somma di 300.00 €, limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, nel caso in cui gli accessori e gli optional non siano singolarmente identificati in polizza, ma solo genericamente richiamati, l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di 500.00 € complessivi per annualità assicurativa.**

D) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

E) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, **non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.**

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- a) far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- b) sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

F) Ritrovamento del veicolo (solo per la Sezione 1 – Garanzia Incendio e Furto)

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo. Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dallo stesso. Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà alla Società; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore sarà ripartito fra le Parti in proporzione del danno sopportato da ciascuna.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato o il proprietario del veicolo si obbliga a rilasciare alla Società la procura notarile a vendere quanto sia stato recuperato. In ogni caso, l'Assicurato o il proprietario, in accordo con la Società, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto fosse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

ART. 16 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamenti in essere

SEZIONE 1 - GARANZIA INCENDIO E FURTO

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1) Beni assicurati

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati, se richiamati in polizza.

Esclusivamente per autovetture e fuoristrada, l'assicurazione è operante anche in relazione apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché esplicitamente richiamati in polizza anche se si tratti di accessori di serie.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

ART. 1.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- a) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- c) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- d) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- e) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- g) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Per motocicli e motocarrozette, sono inoltre esclusi i danni derivanti da:

- h) furto totale del veicolo, ove non ricoverato, nel caso non sia stato impiegato un efficace congegno di bloccaggio;
- i) furto di accessori di serie, optional ed altri accessori, parti di ricambio o singole parti se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.

ART. 1.3 - DENUNCIA DEL SINISTRO

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, **in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.**

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

ART. 1.4 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

Come da Allegato 1 “Scoperti e Franchigie”

ART. 1.5 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se:

- a) sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- b) l'Assicurato abbia presentato la carta di circolazione o la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Resta comunque fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 1.6 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Nel caso in cui nello spazio di polizza il valore assicurato sia indicato in cifra, l'adeguamento dello stesso avverrà in occasione di ciascun rinnovo annuale solo dietro esplicita richiesta del Contraente; la Società provvederà alla sostituzione del contratto e all'aggiornamento del premio.

ART. 1.7 - CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

a) Rinuncia al diritto di surrogazione dell'Assicuratore

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del locatario per i danni subiti dal veicolo a seguito di sinistro Incendio e/o Furto.

b) Ricorso Terzi da Incendio (per autovetture)

La Garanzia è estesa, **con il limite massimo di 150.000,00 € per sinistro ed anno assicurativo**, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo **non conseguente a circolazione**, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.8 - “Garanzie Aggiuntive” sempre comprese

1) Rinuncia al diritto di Surrogazione

Oltre ai casi d'esclusione previsti dalla legge, la Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del Codice Civile, anche nei confronti del conducente, del locatario e, in ogni caso, di chi ha in uso o in custodia il veicolo, per i danni subiti da quest'ultimo a seguito d'Incendio e/o Furto.

2) Danni da incendio provocati da Eventi Socio-Politici

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione dal danno indennizzabile del 10% con il minimo di 350 euro**

3) Danni del veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

4) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rifacimento degli stessi.

Nel caso ciò non fosse possibile, la Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata con il limite massimo di 200,00 € per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

5) Atti vandalici a seguito di furto totale

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione, **nel caso di furto totale**, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici.

6) Ripristino box (per autovetture)

La Società, rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale di proprietà dell'assicurato danneggiato a seguito dell'Incendio dell'autovettura in rimessa. **Il rimborso è effettuato fino a concorrenza di 10.000,00 € per ogni sinistro e per anno assicurativo.**

7) Spese di immatricolazione (per autovetture)

La Società rimborsa all'Assicurato, in caso di Incendio e Furto totale, le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto della nuova autovettura.

La garanzia è prestata sino a concorrenza di 300,00 € per ogni sinistro.

SEZIONE 2 GARANZIA CRISTALLI

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.

L'Assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

ART. 2.2 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante per:

- a) rigature, segnature, scheggiature e simili;
- b) danni causati da caduta di neve o grandine;
- c) danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- d) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- e) danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- f) danni derivanti da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

ART. 2.3 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con il limite di 500,00 euro per sinistro e 2.500,00 euro per annualità assicurativa.

SEZIONE 3 GARANZIA EVENTI NATURALI - SOCIO/POLITICI ED ATTI VANDALICI

3.A GARANZIA SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga dell'Art. 2, 1° comma delle Condizioni Generali di Assicurazione della Garanzia Incendio e Furto, la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui al primo comma.

La Società garantisce l'indennizzo dei danni causati da atti vandalici anche se non avvenuti a seguito di "eventi socio politici".

Art. 3.2 - Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso in cui l'Assicurato o il conducente del veicolo abbiano preso parte agli eventi in conseguenza dei quali si è verificato il danno.

Art. 3.3 - Scoperto e franchigia

Come da Allegato 1 "Scoperti e Franchigie"

Art. 3.4 - Denuncia del sinistro

Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di sinistro determinato da evento socio-politico, **la comunicazione deve essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.**

3.B GARANZIA EVENTI NATURALI

Art. 3.5 - Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga dell'Art. 2, 1° comma delle Condizioni Generali d'Assicurazione Incendio e Furto, in conseguenza d'eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, grandine, esplosioni naturali e fenomeni naturali in genere, la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'autoveicolo assicurato nel caso di mancata dichiarazione da parte delle autorità competenti dello "stato di calamità".

Art. 3.6 - Scoperto e franchigia

Come da Allegato 1 “Scoperti e Franchigie”

CONDIZIONE SPECIALE VINCOLO

(valida in quanto richiamata in polizza)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante come da immatricolazione al P.R.A. e come precisato in polizza, è stato concesso in leasing alla Contraente sino alla data di scadenza riportata in polizza, la Società si impegna nei confronti dell'Ente Vincolante:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante;
- a comunicare all'Ente Vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo sopra indicato entro 15 giorni dalla relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché la eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta alla presente polizza, contestualmente alla comunicazione all'Ente Vincolante con lettera raccomandata, e che il mancato pagamento del premio comporterà sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta alla presente polizza con lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla scadenza annuale, contestualmente alla comunicazione all'Ente Vincolante, e che il mancato pagamento del premio comporterà sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso altresì che, in caso di sinistro, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art.10 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto all'Ente Vincolante nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdetta prevista dalle condizioni di polizza, sino alla data di scadenza del vincolo sopra riportata.

La durata della copertura è pari alla durata del Leasing. In caso di durata della copertura annuale, a parziale deroga di quanto previsto dall'art.10 scadenza dell'assicurazione, la polizza si intende tacitamente rinnovata di anno in anno almeno fino alla scadenza del contratto di Leasing, ferma la facoltà di disdetta, previo benestare della società di Leasing, da inviare con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza annuale.

CONDIZIONE SPECIALE ANTIFURTO LOJACK

Qualora l'antifurto satellitare indicato in polizza sia di marca LOJACK e sia espressamente indicato in polizza, in caso di furto totale, a parziale deroga di quanto previsto al primo capoverso dell'Art. 1.4 "Scoperto a carico dell'Assicurato", non sarà applicato lo scoperto, fermo restando quanto di seguito indicato:

a) nel caso in cui la polizza sia stata emessa con tassazione relativa ad autovettura con sistema di antifurto bloccasterzo meccanico è **obbligatoria** la riconsegna di n.3 chiavi previste dal produttore

dell'antifurto e, in caso di mancata riconsegna anche di una sola chiave verrà applicato uno scoperto del **30%** ;

b) nel caso in cui la polizza sia stata emessa con tassazione relativa ad autovettura con sistema di antifurto satellitare verrà applicato uno scoperto del **30%** per mancato funzionamento del satellitare.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di intermediazione assicurativa, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, alla società di brokeraggio DOMENICO ZURLO BROKER.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurata per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria.

Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza.

ALLEGATO UNO
TABELLA SCOPERTI E FRANCHIGIE

Incendio/Furto/Rapina

Zona 1) Nord (escluse Milano e Torino), Centro (esclusa Roma) e Sardegna

Satellitare: Scoperto 10% minimo € 250,00

Meccanico: Scoperto 10% minimo € 500,00

Autovetture con satellitare non attivo o non inserito: scoperto 30%.

Zona 2) Milano – Torino - Roma

Satellitare: Scoperto 10% minimo € 500,00

Meccanico: Scoperto 10% minimo € 750,00

Autovetture con satellitare non attivo o non inserito: scoperto 30%.

Zona 3) Puglia

Satellitare: Scoperto 10% minimo € 1.000,00

Meccanico: Scoperto 10% minimo € 1.500,00

Autovetture con satellitare non attivo o non inserito: scoperto 30%.

Eventi atmosferici

Scoperto 10% minimo € 350,00

Atti vandalici

Scoperto 10% minimo € 1.000,00

Cristalli

Scoperto 0% - massimo risarcimento € 500,00 per sinistro col limite di € 2.500,00 per anno

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

	prodotto	cod.Interm.	
--	----------	-------------	--

Contraente			
indirizzo		comune	
cap		provincia	
Part. IVA		Cod. Fisc.	

Descrizione del rischio

Durata del contratto	dalle ore 24 del		alle ore 24 del
tacito rinnovo	frazionamento		prossima quietanza
	coassicurazione	NO	nostra quota 100%

Coperture Assicurative - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate	
	SOMME ASSICURATE
FURTO	
INCENDIO	
ALTRE GARANZIE	

Premio da pagare

	premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo
rata alla firma in euro					
rate successive in euro					

data di emissione

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro per saldo della presente.

data di incasso L'INTERMEDIARIO



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Al sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo biennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo biennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio per sinistro.
- d) che la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle propri dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute condizioni di assicurazione ed il premio;
- e) che non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 metri;

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 36 pagine che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ArgoGlobal
Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013 per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. Per i contratti già in essere, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire dal 30/06/2014, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito www.argo-global.it,
 2. Clicchi su "Enter"
 3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
 4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
 5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
 - **codice fiscale o Partita Iva**
 - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
 - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
 - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
 - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
 - clicchi su "registrati"
 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
 7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
 8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
 9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
 10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
 11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.
 12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it, sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.
- Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Contraente

residenza		comune	
cap		provincia	
Part. IVA		Cod. Fisc.	

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento", effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.


6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta
L'Assicurato



Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p>	<p><input type="checkbox"/> Accordo il consenso</p>	<p><input type="checkbox"/> Nego il consenso</p>
---	---	--